

21 DIC. 2017

Prot. N. 17348

Comune di Colognola ai Colli
Provincia di VeronaVERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL GIORNO 19/12/2017

in merito al controllo degli atti per la costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2017 e del relativo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Colognola ai Colli, nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Verona Est n. 5 del 09/07/2015, per la gestione associata dei cinque Comuni facenti parte della stessa Unione, compreso il Comune di Colognola ai Colli e composto da:

dott. Carlo Chinellato (presidente);
dott. David Tessari (componente);
rag. Cristina Zarpellon (componente)

Visti

- l'art. 67 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi" e l'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. n. 150/2009, recante "controlli in materia di contrattazione integrativa";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28/04/2017 (successivamente integrata, per la parte obiettivi di performance, con delibere di G.C. n. 104 del 17.08.2017 e n. 159 del 29/11/2017), con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2017 che ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL unifica organicamente il Piano della Performance PDP e il piano degli Obiettivi PDO.
- l'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie locali del 01/04/1999 sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".
- l'art. 40, comma 3 quinquies del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) che prevede, tra l'altro: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".
- l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto 165/2001 che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

- l'obbligo annuale per l'Ente locale di provvedere alla determinazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 29/11/2017, a firma del responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, redatta in osservanza dell'art. 40, comma 3 *sexies* del D.lgs. n. 165/2001 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012, diretta a definire la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie del personale non dirigente che è soggetto a contrattazione, nonché a definire i principali istituti economici per l'anno 2017;

considerato

- la riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.
- la riduzione del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); prevede che:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2015;
 - una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- l'abrogazione dell'art. 1 comma 236 della Legge 28/12/2015 n. 208, ad opera dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale dispone che *dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

Riscontrato

in particolare, dalla relazione tecnico-finanziaria (Modulo I, Sezione III) del Responsabile del servizio finanziario;

- le modalità con le quali il Fondo per le risorse accessorie 2017 del personale dipendente è stato costituito, al fine del rispetto della normativa sopra citata;
- l'inclusione, nel fondo 2017, delle somme destinate alle Posizioni Organizzative in linea con l'orientamento ormai consolidato dalla Corte dei Conti;

tenuto conto

che con tali atti si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il Collegio dei revisori dei Conti

Con riguardo all'asseveramento dei dati finalizzati alla costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2017 e del relativo contratto decentrato 2017:

esprime parere favorevole,

valutando compatibili i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2017, così come esposti nella relazione tecnico-finanziaria in premessa richiamata:

- con i vincoli derivanti dal bilancio 2017;

- con il vincolo in materia di trattamento economico accessorio e di spesa del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- rispettosi dei vincoli della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Letto, approvato e sottoscritto.
Colognola ai Colli, 19/12/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Carlo Chinellaro

Dott. David Tessari

Rag. Cristina Zarpellon

Zarpellon C

